



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 438 del 11/08/2023 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 del 31 Luglio 2023

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2023.

Il giorno Trentuno del mese di Luglio 2023, alle ore 18,41 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
3	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
4	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
5	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
6	Rosaria Benedetta	MURRO	Consigliere	SI	
7	Maria Giovanna	DI GIORGIO	Consigliere	SI	
8	Annakatia	EVANGELISTA	Consigliere	SI	
9	Luigi	RISI	Consigliere	SI	
10	Antonio	CARDILLO	Consigliere		SI
11	Bruno	EVANGELISTA	Consigliere	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott. Antonio CACCIAPUOTI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2023.

Dopo la votazione del quarto punto, prende la parola il Presidente, il quale espone il QUINTO punto posto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Luigi Lisi interviene e chiede informazioni circa il piano di rientro delle somme non versate alla società che si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti.

Il Sindaco fornisce informazioni al riguardo.

Nessuno chiede la parola e pertanto il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Indi Egli accerta e dichiara, ed io Segretario trascrivo, che l'assemblea con voto espresso mediante alzata di mano, ha prodotto i seguenti risultati:

Favorevoli 8 (otto);

Contrari 2 (due - Lisi Luigi; Bruno Evangelista)

Astenuti 0 (zero);

Il Presidente, stante l'urgenza, propone di rendere immediatamente eseguibile la delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto l'assemblea, con separata votazione espressa per alzata di mano, si esprime nel seguente modo:

Favorevoli 8 (otto);

Contrari 2 (due - Lisi Luigi; Bruno Evangelista)

Astenuti 0 (zero);

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario **2023** e dei relativi allegati, è fissato al **31 Dicembre 2022**, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **DATO ATTO** che:

- con decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. n. 295 del 19/12/2022) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione **2023/2025** da parte degli enti locali al **31 marzo 2023**;

- è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione **2023/2025** da parte degli enti locali dal 31 marzo 2023 al **30 aprile 2023** con l'art. 1, comma 775, della L. n. 197 del 29/12/2022;

- è stato disposto nuovo ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione **2023/2025** da parte degli enti locali dal 30 aprile 2023 al **31 maggio 2023** con l'articolo unico del D.M. Interno del 19/04/2023 (G.U. n. 97 del 26/04/2023);

- è stato disposto altro differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione **2023/2025** da parte degli enti locali dal 31 maggio 2023 al **31 luglio 2023** con l'articolo unico del D.M. Interno del 30/05/2023 (G.U. n. 126 del 31/05/2023);

- con deliberazione di C.C. n. **11** del **02/08/2022**, è stato approvato il bilancio di previsione **2022/2024**;

- **occorre, pertanto, procedere, quale adempimento successivo:**

• all'approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per i triennio **2023/2025** con gli atti connessi e correlati;

• all'approvazione del bilancio di previsione **2023/2025**, che deve essere corredato dagli allegati previsti per legge;

- **CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

- VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30/04/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario che si allega alla presente (allegato A) il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 382.947,00;

- CONSIDERATO che lo stesso in data 27/05/2022 è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

- CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- EVIDENZIATO che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile

1999, n. 158 e, comunque, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, ai commi 651 e 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

- il predetto comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *"nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti"*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In adesione al metodo alternativo suddetto *"le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;

- **RICHIAMATO** l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019, che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- **CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

- DATO ATTO:

- che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale **2022-2025**, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

- che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- CONSIDERATO che:

- la procedura di approvazione del PEF indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- **RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

- TENUTO CONTO:

- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, pertanto, sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

- **RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze secondo la modalità puntuale;

- **DATO ATTO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

- **PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6% ai sensi dell'articolo 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità **2022-2025** non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- **CONSIDERATO** che:

- per la compilazione del PEF **2022** sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno **2020** (a-2), mentre per il PEF **2023/2025** i dati contabili relativi al preconsuntivo **2021** (a-1) in quanto disponibili, ad eccezione dei costi preventivi relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

- **VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre detrarre dal costo del PEF le seguenti voci di entrata realizzate dall'Ente:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni effettive derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

- **CONSIDERATO** che il PEF che per l'anno **2023** presenta le seguenti risultanze:

- totale costi: **€ 383.746,00**;
- totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione: **€ 799,00**;
- totale oneri PEF **2022** da attribuire agli utenti: **€ 382.947,00**;

- **RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il **76,30%** del costo complessivo ed il restante **23,70%** alle utenze non domestiche e che non si sono registrate significative variazioni delle superfici imponibili relative alle due macrocategorie;

- **DATO ATTO:**

- che le tariffe TARI da applicare l'anno **2023**, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano riepilogate nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1, comma 666, della citata Legge n. 147/2013;

- che l'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti non comportano un minor gettito a cui assicurare la copertura finanziaria con ulteriori risorse del bilancio comunale;

- **RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno **2023**, in allegato "A", dando atto che il PEF per l'anno **2023** è stato approvato nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

VISTA la delibera di G.C. n. 23 del 27/03/2023 di determinazione delle rate di versamento e modalità di riscossione della TARI per l'anno 2023 che fissa le seguenti scadenze delle rate in acconto e della rata a saldo nel modo seguente:

- **1° RATA acconto con scadenza 28/04/2023**
- **2° RATA acconto con scadenza 30/06/2023**
- **3° RATA acconto con scadenza 31/08/2023**
- **Rata unica in acconto scadenza 28/04/2023**
- **4° rata a saldo/conguaglio scadenza 04/12/2023**

- **DATO ATTO**, altresì, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

- **ACQUISITI** preventivamente:

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. **20** del **06/06/2023** (prot. n. **4437** del **14/06/2023**), redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto il nr. 1);

- **VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dei Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

- **VISTO:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

Presenti nr. 10 - votanti nr. 10.

Con nr. 8 voti favorevoli e nr. 2 contrari (Luigi RISI e Bruno EVANGELISTA), resi per alzata di

mano

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di dare atto:

- a) che il PEF 2023 approvato con delibera di C.C. n. 5 del 30/04/2022 ammonta ad €. 383.746,00 come indicato nell'allegato "A";
- b) che detratte le componenti per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di €. 799,00, il PEF 2023 reca un importo da attribuire agli utenti di €. 382.947,00;

4) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, con effetto dal 01 gennaio 2023, come indicate nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) Di stabilire che per l'anno 2023 le scadenze delle rate di versamento del tributo TARI, come previsto dalla delibera di G.C. n. 23 del 27/03/2023 sono le seguenti:

- 1° RATA acconto con scadenza 28/04/2023
- 2° RATA acconto con scadenza 30/06/2023
- 3° RATA acconto con scadenza 31/08/2023
- Rata'unica in acconto scadenza 28/04/2023
- 4° rata a saldo/conguaglio scadenza 04/12/2023

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti nr. 10 - votanti nr. 10.

Con nr. 8 voti favorevoli e nr. 2 contrari (Luigi RISI e Bruno EVANGELISTA), resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'Anno 2023.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

[X] In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/07/2023.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

[X] In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/07/2023.

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

[X] In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario della compatibilità della spesa al predisponendo bilancio di previsione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/07/2023.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

[X] In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario della compatibilità della spesa al predisponendo bilancio di previsione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/07/2023.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Urbanistica e assetto del territorio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

[X] In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario della compatibilità della spesa al predisponendo bilancio di previsione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/07/2023.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile)
F.to: Dott. Benedetto Murro

ALLEGATO CC n. 2412023

COMUNE DI
PIGNATARO INTERAMNA

PROT. N. 4437

Arr. II 14 GIU. 2023

IL REVISORE UNICO

Dott. Giuseppe Russo

Comune Pignataro Interamna

Risposto il..... Revisore unico

con Protocollo..... Verbale n. 20 del 06-06-2023

Oggi 06-06-2023 in Roma, il Revisore Unico nella persona del Dott. Giuseppe Russo è chiamato ad esprimere il parere relativo:

Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023

sottoposto alla mia attenzione per mezzo E – Mail dal responsabile del servizio II^(bilancio-ragioneria-tributi-commercio,ecc) Dott. Benedetto Murro,
la delibera di Consiglio Comunale ed i suoi allegati.

Tutto ciò premesso,

il Revisore, alla luce di quanto sopra e dei controlli svolti, preso atto del parere favorevole espresso del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità tecnica del provvedimento e della regolarità contabile,

esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del:

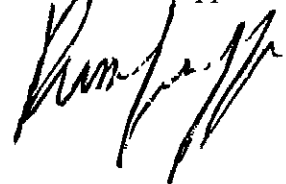
Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023

come da allegati, tenuto conto dell'attendibilità, della coerenza e della congruità della proposta

Roma, 06-06-2023

Il Revisore dei Conti

Dott. Giuseppe Russo



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Antonio Cacciapuoti

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **11/08/2023**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **11/08/2023**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **11/08/2023**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

